



Provincia di Sassari

SETTORE AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST

DETERMINAZIONE N° 72 del 15/01/2018

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI NULVI. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S.

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo n. 152/2006”;
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- la Legge Regionale 12 giugno 2006 n.9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” ed in particolare l'art. 49, modificato con L.R. 5 marzo 2008 n. 3, che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello, comunale, sub-provinciale e provinciale;
- la Deliberazione di G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008;
- la Legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45 e s.m.i., recante “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”;
- la Legge Regionale 23 aprile 2015 n. 8 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”;

VISTE le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14/12/2010;

VISTA la Delibera della Giunta Provinciale n. 62 del 08/04/2008 che attribuisce al Settore VIII – Ambiente e Agricoltura (ora Settore V Ambiente e Agricoltura Nord Ovest) le funzioni conferite dalla L.R. n. 9/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica, con particolare riferimento all'art. 49 della su indicata L.R.;

VISTA la nota del Comune di Nulvi, prot. n. 6391 del 10.10.2017 (ns prot. n. 47163 del 10.10.2017) con la quale viene richiesto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano Particolareggiato del Centro Storico di Nulvi in adeguamento al PPR” e viene contestualmente trasmesso il Rapporto Ambientale preliminare;

DATO ATTO che:

- in collaborazione con il Comune di Nulvi sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale;
- con nota prot. n. 49513 del 23.10.2017 l'Autorità Competente ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale il documento preliminare al fine di acquisirne il parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenuti i seguenti pareri:

- Ente Acque della Sardegna prot. n. 23159 del 26.10.2017 (ns. prot. n. 50212 del 26.10.2017);
- Agenzia Regionale Distretto Idrografico della Sardegna prot. n. 8802 del 13.11.2017 (ns. prot. n. 53417 del 14.11.2017)
- ARPAS dipartimento di Sassari e Gallura prot. n. 38536 del 16.11.2017 (ns. prot. n. 53918 del 16.11.2017);

PRESO ATTO che oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è pervenuto il parere del Servizio Tutela del Paesaggio e vigilanza provincie di Sassari – Olbia Tempio prot. n. 45623 del 24.11.2017 (ns. prot. n. 55576 del 24.11.2017);

VALUTATO che le osservazioni contenute nei suddetti pareri non incidono sull'esito della verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in quanto il Rapporto Preliminare risponde ai contenuti minimi richiesti dall'Allegato I alla Parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il piano particolareggiato del Centro Storico di Nulvi nasce di per sé come strumento di tutela e di salvaguardia ambientale del centro più antico dell'abitato e tiene necessariamente conto di tutta una serie di fattori che riguardano il rapporto dello stesso con i caratteri del territorio (ambientali, storici, archeologici, etc), in adeguamento all'art. 52 del PPR che detta le prescrizioni agli interventi realizzabili all'interno del centro matrice;

VISTA l'istruttoria sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS redatta dal Servizio Valutazioni Ambientali e Opere Idrauliche, prot. n. 615 del 08.01.2018 dalla quale emerge che per il Piano Particolareggiato in oggetto non è necessaria l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

ATTESTATA la regolarità tecnica delle presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-Bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/00 sulle Funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA

1. di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Piano Particolareggiato del Centro Storico di Nulvi;
2. di dare atto che il presente provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Nulvi è vincolato al permanere delle previsioni del piano così come contenute negli elaborati presentati. Eventuali modifiche apportate al piano in sede di approvazione definitiva, che determinano un cambiamento alle previsioni dello stesso, o che possano creare impatti sulle componenti esaminate nel Rapporto Preliminare, determinerà l'avvio di un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
3. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere, nulla osta o autorizzazione prevista dalle norme vigenti;
4. di trasmettere la presente Determinazione al Comune di Nulvi, al Servizio Valutazione Impatti (SVA) della R.A.S.;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Provincia;
6. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro i termini di 60 gg dalla fine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla medesima data;
7. di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza alla Segreteria Generale e per conoscenza, esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma informatica, al Signor Amministratore Straordinario disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio della Provincia.

Il Dirigente
Antonio Zara